

# IMPOSTA DI SOGGIORNO



**COMUNE DI ASIAGO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITA'**

L'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 ha previsto la possibilità per i Comuni di istituire, a partire dal 2011, l'**Imposta di Soggiorno**.  
Con **delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 18/10/2016**, l'imposta è stata introdotta dal Comune di Asiago, destinata a finanziare interventi in materia di turismo (es. servizi pubblici locali, manifestazioni sportive, promozione turistica, ecc...).

**Il Regolamento Comunale** disciplina l'imposta.

# GLI ATTORI

Gli «attori» dell'imposta sono le seguenti tre figure principali:

1. **Il soggetto utilizzatore-contribuente** che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune
2. **L'esercente-gestore** della singola struttura ricettiva
3. **L'Ente impositore** che è tenuto ad effettuare le operazioni di controllo e ad applicare gli strumenti previsti dalle norme per il recupero dell'evasione / elusione

## **DA CHI E' DOVUTA L'IMPOSTA (Il soggetto passivo)**

- ✓ **L'imposta è dovuta da chi pernotta** nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Asiago.
- ✓ **Deve essere pagata alla struttura**, entro il termine di ciascun soggiorno.

# DA CHI NON E' DOVUTA L'IMPOSTA (Esenzioni)

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Asiago
- b) Minori fino al compimento del 14°anno di età
- c) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonchè al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, che pernottino per esigenze di servizio
- d) Gli studenti ed il personale operante presso il Convitto Statale per tutto il periodo dell'anno scolastico
- e) Le persone disabili

# TARIFFE IN VIGORE DAL 01.01.2018

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b> Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	<b>Imposta per persona per singolo pernottamento fino ad un massimo di 10 consecutivi</b>
Alberghi o Hotel - Residenze turistiche alberghiere - Villaggio albergo - Albergo diffuso	
Cinque stelle	<b>€ 3,00</b>
Quattro stelle e superiori	<b>€ 2,00</b>
Tre stelle e superiori	<b>€ 1,50</b>
Due stelle	<b>€ 1,50</b>
Una Stella	<b>€ 1,50</b>

<b>STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI</b> Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	<b>Imposta per persona per singolo pernottamento fino ad un massimo di 10 consecutivi</b>
<b>ALLOGGI TURISTICI</b> (denominazioni aggiuntive/ sostitutive Camere/Rooms/Zimmer /Chambres, Locande, Residenze rurali/Country house): Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande Attività ricettive in residenze rurali / Country house	<b>€ 1,50</b>
<b>CASE PER VACANZE</b> (denominazioni aggiuntive/ sostitutive: Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù/Youth hostel/Hostel, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Case per vacanze sociali) : Case per ferie Centri vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù Case religiose di ospitalità	<b>€ 1,50</b>

<b>UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO</b> (denominazioni aggiuntive/sostitutive: Residence, Appartamenti vacanze): Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate	<b>€ 1,50</b>
<b>RIFUGI</b>	<b>€ 1,50</b>
<b>BED &amp; BREAKFAST</b> (denominazioni aggiuntive/sostitutive: B & B) : Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast	<b>€ 1,50</b>

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALL' APERTO</b> Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	<b>Imposta per persona per singolo pernottamento fino ad un massimo di 10 consecutivi</b>
<b>CAMPEGGI</b>	<b>€0,50</b>

<b>LOCAZIONI TURISTICHE</b> Art. 27 Bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e L.R. n.45/30.12.2014	<b>Imposta per persona per singolo pernottamento fino ad un massimo di 10 consecutivi</b>
<b>LOCAZIONI TURISTICHE</b> (Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite).	<b>€ 1,50</b>

<p align="center"><b>LOCAZIONI BREVI</b> Art. 4 D.L. n. 50/2017</p>	<p align="center"><b>Imposta per persona per singolo pernottamento fino ad un massimo di 10 consecutivi</b></p>
<p>- Contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici per mettere in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare</p>	<p align="center"><b>€ 1,50</b></p>
<p align="center"><b>ATTIVITÀ AGRITURISTICHE</b> L.R. Veneto n.28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013</p>	<p align="center"><b>Imposta per persona per singolo pernottamento fino ad un massimo di giorni 15 consecutivi</b></p>
<p><b>ATTIVITA' AGROTURISTICHE</b></p>	<p align="center"><b>€ 1,50</b></p>



## TARIFFA FORFETTARIA – ART. 5, COMMA 5) DEL REGOLAMENTO

<b>UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO</b>  (denominazioni aggiuntive/sostitutive: Residence, Appartamenti vacanze): Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate	<b>€ 30,00</b>
<b>LOCAZIONI TURISTICHE</b>  (Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite).	<b>€ 30,00</b>
<b>CAMPEGGI</b>	<b>€ 20,00</b>

# IL GESTORE

Il gestore della struttura è tenuto a consentire ed agevolare l'assolvimento d'imposta da parte dei soggetti passivi ed a riversare il relativo incasso.

Il gestore deve :

- 1.Registrarsi al Portale Web per l'accesso ai servizi
- 2.Informare i propri ospiti sulla modalità di applicazione, entità ed esenzione dell'imposta
- 3.Riscuotere il pagamento, rilasciando ricevuta al cliente, entro il termine del soggiorno
- 4.Far compilare l'apposito modulo all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, ed inoltrarlo entro 10 gg lavorativi agli uffici preposti

5. Compilare la dichiarazione on-line (o il modulo predisposto), indicando le presenze imponibili, i soggetti esenti ed il totale dell'imposta riscossa.
6. La dichiarazione dovrà essere effettuata, anche se non vi sono stati pernottamenti nell'arco del trimestre.
7. Entro 15 gg dalla fine di ciascun trimestre, versare l'imposta relativa ai pernottamenti all'Ente
8. Conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire in caso di eventuali controlli

# IL COMUNE

Il Comune di Asiago, deve:

- ✓ Mettere a disposizione un Portale Web per le strutture ricettive
- ✓ Condividere con le strutture ricettive e mettere a loro disposizione le brochure per i turisti
- ✓ Mettere a disposizione delle strutture ricettive la modulistica relativa all'imposta
- ✓ Censire e tenere aggiornato un archivio delle strutture Ricettive
- ✓ Mettere a disposizione uno sportello fisico ed altri mezzi di informazione per l'utenza e le strutture ricettive circa l'applicazione dell'imposta
- ✓ Far applicare il Regolamento Comunale
- ✓ Verificare la presentazione o meno delle dichiarazioni
- ✓ Gestire e controllare i versamenti
- ✓ Controllare la veridicità delle dichiarazioni

# SANZIONI

Le sanzioni per le violazioni alle norme descritte, sono:

- a) Amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, in caso di omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione da parte del gestore
- b) Amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela da parte del gestore
- c) Amministrativa pecuniaria, pari al 30% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del gestore al Comune
- d) Tributarie (D.Lgs. 471,472,473/1997) per il turista scorretto